

ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00608

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 378 del 19/02/2015

Firmatari

Primo firmatario: [DI VITA GIULIA](#)

Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE

Data firma: 19/02/2015

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA	MOVIMENTO 5 STELLE	19/02/2015
GIORDANO SILVIA	MOVIMENTO 5 STELLE	19/02/2015
LOREFICE MARIALUCIA	MOVIMENTO 5 STELLE	19/02/2015
MANTERO MATTEO	MOVIMENTO 5 STELLE	19/02/2015
GRILLO GIULIA	MOVIMENTO 5 STELLE	19/02/2015

Commissione assegnataria

Commissione: [VI COMMISSIONE \(FINANZE\)](#)

Commissione: [XII COMMISSIONE \(AFFARI SOCIALI\)](#)

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00608

presentato da

DI VITA Giulia

testo di

Giovedì 19 febbraio 2015, seduta n. 378

Le Commissioni VI e XII,

premesso che:

il Regolamento riguardante la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2011 n. 159, in vigore dall'8 febbraio 2014, adottato in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (noto come decreto salva Italia), stabilisce che anche le provvidenze assistenziali, di qualsiasi natura, rientrino tra le voci di reddito da lavoro;

in precedenza queste provvidenze, nel rispetto dell'articolo 38 della Costituzione, non rientravano tra tali voci reddituali;

la nuova normativa, ha quindi, introdotto il principio secondo cui un soggetto destinatario delle provvidenze assistenziali, come pensioni sociali o di invalidità, vedrà innalzarsi la propria fascia reddituale;

dunque, da un lato lo Stato interviene per compensare situazioni di indigenza o di inabilità e, dall'altro computa questi interventi all'interno dell'indicatore della situazione reddituale, base per il calcolo dell'ISEE;

lo Stato, pertanto, si trova nell'imbarazzante posizione di dover riconoscere come voce di reddito e, quindi, di ricchezza le indennità che esso stesso corrisponde ai beneficiari sulla base di un'effettiva condizione di svantaggio e che mirano al superamento di tale condizione, così come recita l'articolo 3 della Costituzione: un paradosso a cui si è successivamente cercato di porre rimedio attraverso la previsione di apposite franchigie;

al di sopra delle soglie di copertura previste dalle franchigie e per determinate fasce di disabilità, i soggetti destinatari delle provvidenze dovranno pagare tali erogazioni assistenziali;

l'effetto che ne deriva è quello di una regolamentazione che i firmatari del presente atto di indirizzo appare contraria, oltre che al rispetto della persona, dei suoi diritti e della sua dignità, anche a ogni spirito di semplificazione amministrativa, basata su un farraginoso meccanismo di ipotetiche franchigie e detrazioni, che non assicura neanche la necessaria aderenza tra le reali condizioni del dichiarante e il calcolo finale dell'ISEE;

un risultato questo che viene prodotto a seguito di una normativa che necessita di un'urgente modifica, così come sollecitato dalla società civile e riconosciuto da diversi schieramenti politici, dalla quale possa derivare una riforma scevra da pericolose contraddizioni;

una palese iniquità alla quale si potrebbe ovviare intervenendo sul citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 che aveva previsto che il Governo procedesse alla nuova regolamentazione dell'ISEE;

indispensabile è correggere un'altrimenti palese deviazione dal percorso che lo Stato intende percorrere, proprio in questi anni in cui è ufficialmente stato adottato il Piano d'azione biennale sulla disabilità che si propone obiettivi ambiziosi che possono cambiare l'assetto socio-culturale del Paese, in sintonia con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia già nel 2009 (legge n. 18 del 2009); dunque, il nuovo ISEE 2015 (indicatore di situazione economica equivalente), entrato in vigore il 1° gennaio 2015, così come formulato, non va bene, perché l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 è illegittimo e deve essere modificato, perlomeno nella parte in cui prevede che nel reddito complessivo siano conteggiate anche le indennità e le pensioni percepite dai soggetti disabili;

la questione in causa è stata sollevata anche dalle associazioni dei disabili che erano ricorse lo scorso aprile 2014 al TAR Lazio contro la presidenza del Consiglio dei ministri, il quale ha riconosciuto con le sentenze nn. 2454/15 — 2458/15- 2459/15, le loro ragioni;

le associazioni in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., avevano proposto determinate tesi con il ricorso contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)» pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2014 n. 19;

ricorsi che il TAR ha accolto per la parte relativa all'illegittimità del regolamento dell'Indicatore in cui considera come «reddito disponibile» anche quei proventi «che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie»;

ed infatti, a sostegno di quanto innanzi detto, nelle sentenze succitate emesse dal tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima), ai ricorsi presentati da associazioni di categoria e dai familiari dei disabili conviventi, si legge: «Un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 5 decreto-legge citato rispetto agli articoli 3, 32 e 38 Cost., ad opinione del Collegio, comporta che la disposizione la quale prevede di «... adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale... valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero...» debba essere nel senso per cui la volontà del legislatore coincideva con la necessità di eliminare precedenti situazioni ove si rappresentavano privi di reddito soggetti in realtà dotati di risorse, anche cospicue, ma non sottoponibili a dichiarazione IRPEF»;

pertanto «Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quindi, per non incorrere nella violazione di legge e nella ancor più diretta violazione delle norme costituzionali sopra richiamate, avrebbe dovuto dare luogo a disposizione orientate in tale senso, approfondendo le situazioni in questione ed aprendo il ventaglio delle possibilità di sottoporre la componente di reddito ai fini ISEE a situazioni di effettiva «ricchezza». Con la disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, invece, la Presidenza del Consiglio ha disposto che «Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti... f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);», vale a dire nel reddito complessivo IRPEF. Ebbene, la genericità e ampiezza del richiamo a trattamenti «assistenziali, previdenziali e indennitari» comporta indubbiamente che nella definizione di «reddito disponibile» di cui all'articolo 5 decreto-legge citato, sono stati considerati tutti i proventi che l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie»; ebbene, continua la sentenza: «Non è dato comprendere per quale ragione, nella nozione di «reddito», che dovrebbe riferirsi a incrementi di ricchezza idonei alla partecipazione alla componente fiscale di ogni ordinamento, sono stati compresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di «disabilità», quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo ex II. nn. 210/92 e 229/05. Tali somme, e tutte le altre che possono identificarsi a tale titolo, non possono costituire «reddito» in senso lato né possono essere comprensive della nozione di «reddito disponibile» di cui all'articolo 5 decreto-legge citato, che proprio ai fini di revisione dell'ISEE e della tutela della «disabilità», è stato adottato. Né può convenirsi con l'osservazione secondo cui tale estensione della nozione di «reddito disponibile» sarebbe in qualche modo temperata o bilanciata dall'introduzione nello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di deduzioni e detrazioni che ridurrebbero l'indicatore in questione a vantaggio delle persone con disabilità nella nuova disciplina»;

pertanto conclude il Tar: «Non è dimostrato, in sostanza, che le compensazioni di cui allo stesso articolo, 4 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano idonee a mitigare l'ampliamento della base di reddito disponibile introdotta né che le stesse possano essere considerate equivalenti alla funzione sociale cui danno luogo i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse

carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche per situazioni di accertata «disabilità». Alla luce di quanto detto, quindi, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri impugnato si palesa illegittimo laddove prevede al richiamato articolo 4, comma 2, lettera f), una nozione di «reddito disponibile» eccessivamente allargata e in discrepanza interpretativa con la «ratio» dell'articolo 5 decreto-legge citato. L'Amministrazione dovrà quindi provvedere a rimodulare tale nozione valutando attentamente la funzione sociale di ogni singolo trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario e orientandosi anche nell'esaminare situazione di reddito esistente ma, per varie ragioni, non sottoposto a tassazione IRPEF»; purtroppo, le ultime informazioni del Governo su una riforma annunciata a gran voce ma in pratica ancora non esistente, risalgono allo scorso luglio 2014, quando Governo e maggioranza si sono rifiutati in più di una occasione di eliminare dal calcolo dell'ISEE le provvidenze assistenziali riconosciute dallo Stato e che non possono essere considerate come voci di reddito; inoltre, secondo quanto aveva detto il sottosegretario Franca Biondelli, in risposta alla nostra interpellanza, dovevano ancora reperire le risorse umane e finanziarie per riprendere il lavoro, dunque, pare, fossero risultate erronee le dichiarazioni di Cottarelli riguardanti una riduzione delle indennità di accompagnamento; fatto sta che ad oggi non sono state prodotte ancora le promesse simulazioni di applicazione che avrebbero dovuto dissipare le preoccupazioni per il nuovo calcolo dell'ISEE, nonostante il nuovo ISEE sia già in vigore dal primo gennaio 2015,

impegnano il Governo:

ad assumere iniziative dirette a modificare l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escludendo le provvidenze assistenziali di qualsiasi natura dei redditi rilevati ai fini del calcolo del nuovo ISEE; a prevedere, a decorrere dal 1° marzo 2015, che all'onere derivante dall'attuazione della disposizione citata si faccia fronte destinando una quota pari allo 0,5 per cento del totale delle somme giocate con riferimento al settore dei giochi pubblici disciplinato dal comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché al settore dei giochi di cui al decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – Ministero dell'economia e delle finanze del 10 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2011.

(7-00608) «Di Vita, Cancellieri, Silvia Giordano, Loreface, Mantero, Grillo».